



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

**Ai/alle Docenti**  
**Scuola Infanzia**  
**Primaria**  
**Secondaria I Grado Al Personale Assistente Amministrativo**  
**A tutto il Personale Collaboratore Scolastico**  
**Ai collaboratori del dirigente scolastico**  
**Ai preposti ai plessi**  
**Al D.S.G.A**  
**Al sito WEB Albo-Amministrazione Trasparente**  
**Bacheca Axios**

**DIRETTIVA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA OBBLIGHI DI VIGILANZA DEL PERSONALE**

**PREMESSA**

La vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale A.T.A.

**Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico, scaturenti dall'omessa vigilanza, sono: la responsabilità contrattuale della scuola (*"l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a se stesso"*); la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (*"qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno"*); la responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente); la responsabilità amministrativa e patrimoniale (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente,



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)

WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>

C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

L'Amministrazione di appartenenza ha subito un pregiudizio economico); la responsabilità penale (solo in caso di violazione di norme penalmente sanzionate).

Soffermandosi sulla responsabilità civile extracontrattuale si riportano le fondamentali disposizioni normative del Codice civile:

- ❖ art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”;*
- ❖ art. 2048 c.c. *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*

Nell'uno e nell'altro caso la sussistenza della responsabilità civile dell'Amministrazione consegue *ex art. 28 Cost.* alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti, in relazione ai propri specifici doveri d'ufficio.

Per quanto citato, la responsabilità civile extracontrattuale sussiste sia nel caso in cui l'alunno autore del fatto sia incapace di intendere e volere, sia nel caso in cui il soggetto sia capace; e ancora, sia nell'ipotesi in cui il comportamento dannoso dell'alunno sia compiuto nei confronti di terzi, sia nell'ipotesi di danno procurato a se stesso. L'art. 61 della Legge n. 312 del 1980 limita la responsabilità patrimoniale dell'insegnante soltanto ai casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza, sia per i danni arrecati direttamente all'Amministrazione, in connessione a comportamenti degli alunni, sia quando l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Tale dolo o colpa grave è sempre imputabile al personale quando questi abbia violato gli obblighi di servizio.

È appena il caso di ricordare che l'arco temporale di estensione dell'obbligo di vigilanza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale (sentenza Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, n. 5424).



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)

WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>

C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

A tal proposito si pone l'attenzione sulla circostanza che in giurisprudenza è stato affermato che non valgono ad escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna.

Si sottolinea altresì che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, gite scolastiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti, e di altro personale tra i cui compiti ricadono gli obblighi di vigilanza, non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. La scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui questi le sono affidati e, quindi, fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate (Cassazione Civile Sez. I, sentenza n. 3074 del 30/3/1999)

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura (Cass. 19.02.94 n. 1623).

Nella stragrande maggioranza dei casi, pur sussistendo la *culpa in educando* a carico dei genitori, è stata ascritta a carico del personale scolastico la cosiddetta *culpa in vigilando* perché si è accertato che il danno è stato l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il personale si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce ad dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico del personale che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato.

*L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve*



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: paic88700d@istruzione.it – PEC: paic88700d@pec.istruzione.it  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

*scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.*

In sintesi, si evince che l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione Docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo dello svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si trovano all'interno dei locali scolastici. Analogamente il dovere di vigilanza è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A.

A riguardo, il vigente CCNL del comparto scuola individua, Area A - tabella A del CCNL 24/07/03, per il profilo professionale di Area A, rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione.

A tal proposito, un'interpretazione dell'ARAN specifica che *"il tempo immediatamente antecedente/successivo l'inizio/la fine delle lezioni, va inteso in limiti temporali certamente non quantificabili al minuto, ma che comunque, per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto d'ora"*.

Per quanto espresso:

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

- VISTO** l'art. 6 (Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva) del D.P.R. n. 416 del 1974 *"Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica"*;
- VISTO** l'art. 328 (Disciplina alunni) e art. 491 (orario di servizio docenti) del D.lgs. n. 297 del 1994 *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;
- VISTO** l'art. 2048 c.c. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi *per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati*;
- VISTO** il D.P.R. n. 275 del 1999 *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

- VISTO** l'art. 47 CCNL Comparto scuola del 24 luglio 2003;
- VISTO** l'art 47 CCNL 29 novembre 2007 così come modificato dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 CCNL comparto scuola;
- VISTO** il CCNL 2006/2009 Area A - tabella A per il profilo professionale di collaboratore scolastico secondo cui l'obbligo della vigilanza grava anche sui collaboratori scolastici;
- VISTO** l'art. 29 c. 5 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato dal CCNL scuola 2016-2018,
- VISTO** il vigente CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024 che conferma i doveri di vigilanza in capo al personale scolastico
- TENUTO CONTO** che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs. n. 165 del 2001) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;
- VISTA** la Legge L. n. 81 del 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 235 del 2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- VISTO** l'art. 2 del D.L. n. 137 del 2008 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" e il D.M. n. 5 del 2009 "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento";
- VISTA** la Legge n. 107 del 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

- VISTO** il D.lgs. n. 62 del 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- CONSIDERATO** che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, dirigente, docente e ATA e che essa ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/1994);
- CONSIDERATO** altresì, che al Dirigente Scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
- CONSIDERATO**, infine, che spetta al DSGA predisporre attraverso il piano delle Attività l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche;

**EMANA**

**DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA**

e fornisce in via preventiva alcune misure organizzative Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano Triennale dell'offerta formativa e tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza, in considerazione del principio preminente secondo cui **la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il personale della scuola.**

**1. Vigilanza del personale docente e ATA durante lo svolgimento dell'attività didattica**

Ai sensi dell'art. 17 della c.m. n. 105/1975 e dell'art. 29 del CCNL 2006-2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione (**non solo la prima ora programmata dall'orario, ma la prima ora di fatto attuata in base all'eventuale adattamento dell'orario**) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Nel caso della



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: paic88700d@istruzione.it – PEC: paic88700d@pec.istruzione.it  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

scuola dell'infanzia e primaria, i docenti della prima ora di lezione sono tenuti ad accogliere gli alunni all'ingresso.

I docenti svolgono la funzione di vigilanza: durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/1924); durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, pertanto, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047, I co., c.c. *"In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*. Disponel'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno: Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 con la quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula. A tal riguardo si rammenti quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civile n.9337/2016) in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori: *"per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età".* La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di ottemperare al dovere di vigilanza.

In ragione di quanto sopra, il Docente è tenuto alla massima vigilanza sugli alunni anche al momento della loro uscita dai locali scolastici, sincerandosi che essi vengano presi in custodia dai loro genitori o da persona a ciò delegata dagli stessi. Nei casi di alunni della Scuola Sec. I Grado, autorizzati dai genitori a recarsi in modo autonomo a casa, il Docente è tenuto a controllare che gli stessi lascino i locali scolastici ordinatamente, per incamminarsi verso casa.

Il Docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un Collaboratore Scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il Collaboratore Scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003). Il Collaboratore Scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Gli orari di ingresso e di uscita sono regolamentati dal Regolamento d'Istituto e da specifiche circolari emanate. Tutti i Docenti sono tenuti ad attenersi in modo assolutamente scrupoloso a quanto disciplinato riguardo alle entrate e alle uscite. I Docenti di Sezione della Scuola dell'Infanzia, i docenti prevalenti della scuola primaria e i Docenti Coordinatori di classe sono tenuti ad avvisare il D.S. circa eventuali situazioni critiche concernenti tale materia.

Qualora nella classe sia presente altro personale autorizzato dal D.S., esso potrà permanere nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni a supporto delle attività didattiche, secondo quanto deliberato dal P.T.O.F. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del Docente. Pertanto, l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare detto personale per tutta la durata dell'intervento.

I Collaboratori Scolastici sia per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti che per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti e comunque dopo avere informato i colleghi e i preposti al Plesso della perentorietà dell'esigenza. Il DSGA dovrà organizzare il servizio in modo che non venga mai meno la vigilanza sugli alunni.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai Docenti per un tempo limitato e per singolo alunno. Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei Collaboratori Scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza alunni con disabilità per bisogni a questi collegati.

Il Docente è tenuto a controllare, l'orario di uscita dell'alunno dalla classe e quello di rientro in questa, prestando la massima attenzione che il tutto si svolga in pochi minuti e sensibilizzando immediatamente il Collaboratore Scolastico dell'eventuale ritardo.

**È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (in segno di punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del Docente rispetto alla vigilanza.**

I Docenti sono pienamente responsabili della vigilanza sugli alunni della classe eventualmente affidata su disposizione del D.S. per la sostituzione dei colleghi assenti. Essi, dopo l'apposizione della firma sull'apposito registro indicante le disposizioni, sono tenuti a recarsi immediatamente nella classe individuata per la sostituzione, assumendone la piena vigilanza;

Le disposizioni di cui sopra riguardano i Docenti anche relativamente all'utilizzo delle ore di potenziamento/ recupero.

Nel caso si ponga eccezionalmente la necessità di affidare gli alunni presso altre aule, ad altri Docenti, è compito dell'insegnante della classe, in servizio nell'ora in cui deve avvenire la necessaria distribuzione degli alunni nelle altre classi, vigilare che questa operazione venga effettuata ordinatamente.

Detto insegnante, pertanto, eviterà che si inverino situazione di confusione o di disordine, indulgiando su eventuali richieste di insubordinazione da parte degli alunni. A tal fine il Collaboratore Scolastico del piano è tenuto alla massima collaborazione con i Docenti, affinché prontamente si possa concludere l'organizzazione in questione e possa essere garantito il normale svolgimento delle lezioni. Il docente che accoglierà gli alunni in classe è tenuto a registrare la presenza dell'alunno nel registro di classe.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

**2. Vigilanza del personale docente ed ATA dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula da parte degli alunni e rispetto all'utenza esterna.**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascun ingresso dell'edificio deve essere presente un Collaboratore Scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri Collaboratori Scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule, richiamandoli all'ordine e alle buone maniere.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I docenti della Scuola Primaria sono tenuti ad attendere, accogliere e prendere in custodia gli alunni, affidati dai genitori, ad orario di apertura dei cancelli ed in prossimità dei cancelli stessi e ad accompagnarli e riconsegnarli personalmente ai genitori o a loro delegati al termine delle lezioni.

I docenti della scuola dell'Infanzia sono tenuti ad accogliere gli alunni ed a prenderli in custodia quando consegnati dai genitori ed a riaffidarli personalmente agli stessi o a loro delegati al termine delle lezioni.

**I Collaboratori Scolastici assegnati al servizio di portineria hanno l'obbligo di controllare costantemente che i cancelli di ingresso dell'edificio scolastico siano sempre chiusi e vigilati** per consentire l'eventuale accesso all'utenza esterna tramite loro apertura, se ritenuta indispensabile dagli stessi Collaboratori; costoro, a tal fine, dovranno servirsi scrupolosamente dei citofoni all'uopo presenti nei locali di accesso ai plessi scolastici. **Per nessun motivo deve essere aperto il cancello di ingresso e concessa la possibilità di ingresso a persone estranee, se non preventivamente preannunciate dal D.S. o autorizzate dai preposti al Plesso.** I Collaboratori Scolastici in servizio nei locali della portineria, pertanto, **hanno l'obbligo della massima attenzione nel disciplinare prontamente l'accesso nei locali della scuola a personale esterno**, bloccandolo in mancanza di relativa autorizzazione da parte dei Collaboratori del D.S., dei preposti al plesso o dello stesso D.S.

I Collaboratori Scolastici in servizio in portineria dovranno supportare i Docenti in tutti gli aspetti relativi alla gestione ritardi-entrate posticipate/uscite anticipate. A tal fine, il DSGA notificherà loro le



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

disposizioni dettate dal Regolamento di Istituto, da direttive dal D.S. o da specifiche circolari e disciplinerà il servizio in modo da garantirne il massimo rispetto.

Ai genitori non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico se non muniti di apposita autorizzazione. I Collaboratori Scolastici signaleranno al Dirigente situazioni difformi, informandolo sul nominativo del genitore che, pur avvisato, non rispetta le disposizioni.

Il Personale Collaboratore Scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di Presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

**3. Vigilanza del personale docente e ATA nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori Scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di Docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla Dirigenza, per il tramite dei collaboratori del D.S., eventuali emergenze.

Gli alunni devono rimanere nell'aula. Di norma, il Docente che deve lasciare l'aula attende l'arrivo del Docente in orario per la lezione successiva. In ogni caso, il Docente deve essere sostituito dall'insegnante di sostegno, se presente in aula, o da un Collaboratore Scolastico. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi o con altre persone, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Al fine di favorire il cambio di turno tra i docenti e garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora di lezione in poi o che hanno avuto un'ora "libera/ora buca", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula in cui svolgeranno la lezione, per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

I Collaboratori Scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei Docenti nelle aule sono tenuti ad accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei Docenti nelle classi avvisando il Responsabile di plesso o la Dirigenza.

In caso di ritardo o di assenza dei Docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza o al preposto al plesso.

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai Docenti impegnati nelle classi, per la scuola Infanzia/Primaria, e secondo il proprio turno per i Docenti della Scuola Secondaria di I Grado.

I Docenti sono coadiuvati dai Collaboratori Scolastici che stazioneranno nei corridoi e all'ingresso dei bagni.

**4. Vigilanza del personale docente e ATA durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni**

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta/cancello di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca.

I Docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente fino all'uscita della scuola; essi sorvegliano il regolare deflusso degli alunni per consegnarli ai genitori o alle persone da essi delegate, oppure si assicurano che si incammino ordinatamente verso casa, se autorizzati all'uscita autonoma dai genitori (Scuola Sec. I Grado).

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. In particolare:

- gli alunni della Scuola Primaria devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega, questa deve essere formalmente comunicata



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: paic88700d@istruzione.it – PEC: paic88700d@pec.istruzione.it  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

dalla segreteria alunni. Il delegato, al momento del ritiro, deve presentare la delega qualora il docente nonne sia già venuto a conoscenza e non conosca il delegato stesso;

- gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, vigileranno eccezionalmente, presso i locali scolastici, l'alunno per quindici minuti successivi all'orario stabilito per l'uscita. Oltre il suddetto tempo un Collaboratore Scolastico incaricato, si prenderà cura di avvisare la famiglia che ha il dovere di rispettare l'orario scolastico. L'alunno verrà lasciato in custodia del Collaboratore Scolastico o dei Docenti Collaboratori del Dirigente i quali, esperiti inutilmente tempi d'attesa e i contatti telefonici, provvederanno ad informare la Dirigenza e/o la locale stazione dei Carabinieri.

Quanto disposto al precedente punto "c 1." si applica anche in caso di uscita anticipata dalla scuola predisposta dalla Presidenza o al rientro dalle visite o viaggi d'istruzione a tutti gli alunni dell'Istituto.

Al termine delle lezioni, il personale Collaboratore Scolastico e il personale docente sono tenuti a vigilare circa l'ordinato defluire degli alunni dai locali scolastici, garantendo la massima vigilanza perché non si verificchino disordini e perché venga attuato il più stretto controllo circa la consegna degli alunni ai rispettivi genitori.

*L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.*

Si sottolinea che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli sia della scuola che degli spazi di pertinenza devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

**5. Vigilanza del personale docente e ATA durante il tragitto dall'interno del plesso centrale della scuola verso la palestra, i laboratori, le aule speciali e viceversa**

Durante il tragitto tra le aule nel plesso centrale della scuola e le palestre, i laboratori, le aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno assegnato alle aree interessate dagli spostamenti.

Si forniscono di seguito le seguenti direttive a cui gli alunni e i docenti sono tenuti ad attenersi nello svolgimento del loro lavoro durante il loro orario di lezione.

I docenti devono prelevare i loro alunni della loro ora di lezione dalla propria classe, secondo il loro orario di servizio in vigore, già pubblicato, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione.

Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi, i docenti devono:

1. prelevare i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione;
  2. accompagnare gli alunni in palestra/laboratorio/aula speciale;
  3. svolgere la lezione;
  4. smettere le attività prima del termine della loro ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo utile per il ritorno nelle loro classi situate nel plesso centrale;
  5. riaccompagnare gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva.
- Durante gli spostamenti da e per le palestre/laboratori/aula speciali, e ritorno in aula, gli alunni sono accompagnati dal loro docente. L'ingresso e l'uscita dal plesso centrale deve avvenire solo ed esclusivamente dal portone principale. Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto assoluto di utilizzare altre uscite oltre quella sopra individuata.

Agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla loro aula e raggiungere senza il loro docente le palestre/laboratori/aula speciali o, viceversa, le loro aule, una volta terminata la lezione.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

**6. Vigilanza del personale docente e ATA nelle palestre, laboratori e aule speciali**

Durante la permanenza degli studenti in palestra/laboratori e aule speciali i docenti sono tenuti ad attenersi alle seguenti disposizioni:

Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.

Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti manipolazione di sostanze ritenute pericolose e/ spostamenti ecorsa nel caso di educazione motoria e sportiva.

Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti alle attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti all'educazione motoria che rientrano nel PTOF. In via eccezionale l'Ufficio del dirigente scolastico può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per la vigilanza sugli alunni, gli eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

Il docente consentirà l'accesso alle palestre/campo di calcio, solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione di scienze motorie e sportive/educazione fisica e durante l'ora stessa.

L'accesso alla palestra/aree esterne adibite a sport, è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra/campo di calcio, e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

È vietato agli studenti entrare in palestra/campo di calcio, o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di scienze motorie e sportive/educazione fisica.

L'accesso alle palestre/campo di calcio, al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità e vigilanza.

È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di scienze motorie e sportive/educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra/campo di calcio, o nei locali adiacenti alle stesse strutture sportive. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio del dirigente scolastico.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

La vigilanza nelle palestre /campo di calcio, è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra.

Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra/campo di calcio, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui alle presenti disposizioni.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e dellacustodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio del dirigente scolastico tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva.

L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

I docenti di scienze motorie e sportive, sono tenuti a prelevare i loro alunni della loro ora di lezione dalla classe secondo l'orario pubblicato e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine dell'ora di lezione.

Per svolgere la loro lezione in palestra/campo di calcio, i docenti di scienze motorie e sportive (educazione fisica), sono tenuti a prelevare i loro alunni della loro ora di lezione secondo il loro orario di servizio in vigore, già pubblicato, e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine della loro ora di lezione.

Per evitare accumuli di dannosi e prevedibili ritardi rispetto al regolare svolgimento delle lezioni, i docenti devono:

1. prelevare i loro alunni nelle loro classi al suono della campanella dell'ora corrispondente alla lezione;
2. accompagnare gli alunni in palestra;
3. svolgere la lezione;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

4. smettere le attività prima del termine della loro ora di lezione per fare in modo che gli alunni si preparino in tempo utile per il ritorno nelle loro classi situate nel plesso centrale;
5. riaccompagnare gli alunni nelle loro classi, in tempo utile per l'inizio della loro lezione successiva.

Durante la permanenza degli studenti in palestra:

1. Gli insegnanti sono obbligati ad una costante vigilanza sugli alunni e ad una vigile presenza.
2. Gli insegnanti sono obbligati a spiegare agli alunni la tipologia di attività in cui essi verranno coinvolti, la tipologia e le implicazioni di uso delle attrezzature utilizzate, gli spazi idonei allo svolgimento delle attività, i loro limiti di utilizzo e movimento, le regole di comportamento da seguire prima di svolgere qualsiasi attività, specie quelle comportanti spostamenti e corsa.
3. Gli insegnanti si preoccuperanno di valutare che lo svolgimento delle attività avvenga in spazi idonei alle concrete esigenze delle stesse.

Durante gli spostamenti da e per la palestra, e ritorno in aula, gli alunni sono sempre accompagnati dal loro docente. L'ingresso e l'uscita dal plesso centrale deve avvenire solo ed esclusivamente dal portone principale. Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto assoluto di utilizzare altre uscite oltre quella sopra individuata.

**7. Vigilanza del personale docente e ATA per emergenze/infortuni/soccorso**

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

- ✓ Richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso
- ✓ Provvederà ad avvisare i familiari
- ✓ Nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà la richiesta di intervento urgente dei servizi di emergenza (n. 112 . richiesta ambulanza)



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

In caso d'infornio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, è tenuto a redigere una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà in caso contenere:

- ✓ Generalità dell'alunno, sede classe
- ✓ Dinamica dell'incidente, luogo, data ora ed esito
- ✓ Nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante
- ✓ Eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 112. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal Docente o da un Collaboratore Scolastico.

Il personale intervenuto è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio alunni-protocollo e attiverà, se necessario, tutte le procedure assicurative, o relative all'infornio, dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata (nella stessa giornata) e l'eventuale referto medico.

È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale;

La frequenza a scuola di alunni temporaneamente costretti all'uso di ausili ospedalieri (ingessature, stampelle, e quant'altro renda difficoltoso il muoversi e sostare nei locali scolastici) è ammessa solo dietro presentazione di certificazione medica che attesti la mancanza di effetti che possano pregiudicare la sicurezza dell'alunno limitatamente all'uso di detti ausili, durante le attività didattiche. In tal caso, la



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

documentazione è vagliata dal Dirigente Scolastico che ammeterà l'alunno in classe con regolare autorizzazione notificata ai Docenti.

**8. Vigilanza del personale docente e ATA negli spazi esterni**

La sorveglianza negli spazi esterni è assicurata dai Docenti che eventualmente abbiano previsto lo svolgimento dell'attività didattica negli spazi esterni.

I Docenti non devono sostare negli spazi esterni al termine delle lezioni ma devono, appena consegnati gli alunni ai genitori o avere vigilato sul loro allontanamento da scuola, devono uscire prontamente dal cancello.

**Scuola Infanzia e Primaria:** i Collaboratori Scolastici hanno l'obbligo di coadiuvare i Docenti nella vigilanza sugli alunni a partire da quando costoro vengono affidati loro negli spazi di pertinenza dell'Istituto dai genitori;

**Scuola Sec. I Grado:** i Collaboratori Scolastici hanno l'obbligo di vigilanza sugli alunni al loro ingresso nell'atrio esterno della scuola (al loro ingresso all'interno della scuola e per i corridoi fino a che gli stessi arrivino nelle aule loro assegnate).

**9. Vigilanza del personale durante le riunioni degli organi collegiali e il ricevimento dei genitori**

Durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori, gli alunni non sono ammessi nei locali scolastici. La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali.

Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che eventualmente fosse presente nei locali scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso.

In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consigli di classe, incontro scuola-famiglia, ricevimento genitori, nessun minore può entrare a scuola o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici (D.Lgs. n. 81 del 2008, D.Lgs. n. 106 del 2009, e correlati).



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

**10. Visitatori e vigilanza del personale ATA**

I visitatori (genitori, docenti non in servizio, rappresentanti, ex alunni, etc.) potranno accedere agli edifici scolastici, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, e dovranno sempre comunicare al personale addetto al servizio di portineria/ingresso il luogo in cui si recheranno (sala insegnanti, laboratori, biblioteca, uffici di segreteria, presidenza, aule, se accompagnati, etc.).

In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti al servizio di portineria/ingresso o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza.

I visitatori hanno l'obbligo di segnalare l'insorgere di ogni possibile situazione di emergenza al personale dell'Istituto che a sua volta ha l'obbligo di avvisare le funzioni e il personale interessato.

**11. Vigilanza da parte dei docenti e del personale ATA su minori bisogni di soccorso**

La vigilanza sui "*minori bisogni di soccorso*", nella fattispecie, alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal Docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore Scolastico, per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.

I docenti di classe, il docente di sostegno e il collaboratore scolastico, accolgono l'alunno disabile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto accreditato e riconosciuto dai docenti e dai genitori dell'alunno.

Lo stesso alunno con disabilità, va vigilato costantemente dal docente di classe/docente di sostegno/assistente educatore e dal collaboratore scolastico di turno, durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico, compreso l'accesso/uscita dai servizi igienici, alla palestra/laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di pericolo).



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

### Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)

WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>

C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

### Osservatorio di Area n. 8

#### 12. Vigilanza del personale durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291 del 1992), come previsto dall'Appendice del Regolamento di Istituto relativa alle visite guidate e ai viaggi di istruzione. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà valutata l'opportunità di designare, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un accompagnatore ulteriore per garantire maggiore assistenza.

Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Gli insegnanti accompagnatori avranno cura di raccogliere le dichiarazioni di consenso delle famiglie senza le quali gli alunni non possono partecipare alle uscite proposte.

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione alle attività extrascolastiche. È obbligatorio che tutti i partecipanti all'attività extrascolastica siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'apposita sezione del Regolamento di Istituto nella parte relativa ai Viaggi di Istruzione/Visite guidate, approvato dal Consiglio di Istituto.

#### 13. Vigilanza del personale docente e ATA sulle assenze, sui ritardi e sulle uscite anticipate degli alunni

Gli alunni che giungeranno a scuola in ritardo devono essere accolti a scuola e la vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici fino all'ingresso in aula.

I Coordinatori di classe (Scuola Sec. I Grado) e gli insegnanti prevalenti (Scuola Primaria), coadiuvati da tutti i Docenti, sono tenuti a monitorare ritardi-entrate posticipate/uscite anticipate, attenendosi scrupolosamente a quanto disciplinato dal regolamento di istituto informando la Dirigenza circa eventuali criticità. Ai genitori non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico se non muniti



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

di apposita autorizzazione e negli orari di ricevimento degli uffici o del dirigente scolastico. I Collaboratori Scolastici signaleranno al Dirigente situazioni difformi informandola sul nominativo del genitore che, pur avvisato, non rispetta le disposizioni.

Il Docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Presidenza ed al Coordinatore di classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche. Il Coordinatore provvederà, a segnalare i casi di reiterate e ripetute assenze alla Commissione GOSP che lavorerà in sinergia con la F. S. Area inclusione e con il referente per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio.

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal Docente dell'ora e monitorate dal Docente Coordinatore, secondo quanto disciplinato dal Regolamento di Istituto.

Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il Docente che accoglie l'alunno deve annotare sul registro di classe l'obbligo della giustificazione da parte dello studente. Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il Coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente, concordando con la Commissione GOSP e la F.S. Area inclusione e con il referente per il contrasto alla dispersione scolastica e al disagio.

Se un alunno prevede di entrare in scuola a lezioni già avviate, per gravi motivi, la famiglia dovrà avvisarne per iscritto il Docente di classe almeno il giorno prima.

**Nessun allievo minorenni può lasciare l'Istituto durante l'orario scolastico senza essere prelevato da un adulto (genitore o suo delegato).**

Il Docente preposto al Plesso è tenuto al controllo di tutta la procedura relativa alle entrate posticipate e alle uscite anticipate degli alunni, vigilando che questa avvenga nel rispetto del Regolamento di Istituto. Il Docente di classe deve annotare sul registro di classe l'uscita dell'alunno, curando di affidarlo al Collaboratore Scolastico che lo accompagnerà all'uscita consegnandolo al genitore.

Qualora un alunno/gruppo di alunni venga momentaneamente affidato ad un Docente di altra classe, questi diviene responsabile della vigilanza nei loro confronti, fino a quando esso/i non facciano ritorno nella classe di pertinenza o non vengano accompagnati al portone di uscita e consegnati ai rispettivi genitori.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

**I Collaboratori Scolastici controlleranno che nessun alunno lasci i locali scolastici attraverso dichiarazioni verbali circa il possesso di autorizzazioni da parte dei genitori a recarsi a casa in modo autonomo.**

I Collaboratori sono tenuti al rigoroso controllo circa il divieto di far giungere agli alunni merende, materiale didattico o altro.

Ciascun Docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di Istituto e del Patto di corresponsabilità.

**14 Somministrazione farmaci**

All'interno della Scuola non è consentita la somministrazione di farmaci di alcun genere, fatto salvo l'utilizzazione di medicinali previsti dal manuale di primo soccorso accessibili solo al Responsabile di primo soccorso. Eventuali casi particolari verranno posti all'attenzione del D.S. per i provvedimenti previsti dalla normativa vigente e gestiti mettendo in atto l'apposita procedura per la somministrazione.

**15. Esperti/docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale**

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.









**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

**In generale:**

-  tutto il personale è tenuto ad intervenire qualora spettatore di fatti, seppure in una zona lontana da quella di propria pertinenza, ritenuti inidonei e/o pericolosi per l'incolumità di terzi o degli stessi alunni o che possano provocare danneggiamenti ai beni della scuola;
-  tutto il personale non già impegnato a vigilare altrove, che si trovi in qualsiasi spazio di pertinenza dell'istituto (area esterna, biblioteca, palestra, aula magna, spazi di disimpegno...), vigilerà sugli alunni durante la ricreazione o quando questi si trovano fuori dalle aule o negli spazi esterni;
-  in caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell'attività didattica e che possano pregiudicare la sicurezza degli allievi, i docenti o altro personale presente sono tenuti ad intervenire tempestivamente oltre che a segnalare il fatto per gli immediati interventi necessari a ristabilire la calma;
-  il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del reparto assegnato. Più in dettaglio il personale ATA "[...] è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza ed di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti [...]";
-  tutto il personale ATA collaboratori scolastici è responsabile, durante la ricreazione, di quanto avviene nei corridoi, negli spazi antistanti le aule e in corrispondenza dei servizi igienici;
-  in caso di attività pomeridiana (progetti, attività sportive...) gli alunni potranno sostare negli spazi dell'istituto solo se è possibile assicurare sugli stessi l'opportuna vigilanza. Il DSGA predisporrà quindi il servizio dei collaboratori scolastici in modo che la vigilanza sugli alunni nei periodi antecedenti o successivi all'attività didattica extracurriculare sia assicurata. In caso contrario gli alunni dovranno lasciare l'istituto e ritornarvi in coincidenza con l'inizio delle attività didattiche programmate.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" Terrasini ad indirizzo musicale**

Via G. Consiglio n. 1 – 90049 Terrasini (PA) – Tel.: 0918619723  
PEO: [paic88700d@istruzione.it](mailto:paic88700d@istruzione.it) – PEC: [paic88700d@pec.istruzione.it](mailto:paic88700d@pec.istruzione.it)  
WEB: <http://icgiovanni23terrasini.edu.it>  
C.M. PAIC88700D - C.F. 80025710825

**Osservatorio di Area n. 8**

Infine, si precisa che **le azioni di accoglienza, monitoraggio e vigilanza, finalizzate al buon andamento dell'amministrazione scolastica, sono solidalmente condivise da tutto il personale.**

La Dirigente Scolastica  
**Claudia Notaro**  
Firmato digitalmente